

REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/90 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

relativo al rafforzamento del controllo delle spese, in Portogallo, a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁴⁾, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perdute a causa di irregolarità o negligenze;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la sezione garanzia del FEAOG finanzia i prodotti soggetti ad una transizione per tappe in Portogallo, aumentando considerevolmente l'onere amministrativo dei servizi incaricati dei controlli e abilitati al pagamento delle spese in tale Stato membro;

considerando che il governo portoghese ha designato, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) quale organismo incaricato di effettuare i pagamenti per la maggior parte delle spese di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento e di garantire il coordinamento e il trattamento dei dati relativi a tutte le spese, anche a quelle materialmente pagate da altri servizi all'uopo designati;

considerando che l'INGA non dispone dell'infrastruttura informatica necessaria per provvedere in maniera ottimale alla raccolta, al trattamento, al controllo e alla trasmissione alla Commissione di tutti i dati relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia; che tale lacuna può causare ostacoli alla corretta gestione, ai controlli e alla lotta contro le frodi e le irregolarità;

considerando che l'INGA ha elaborato un progetto per ovviare a tale lacuna e, data l'entità delle spese, ha chiesto

una partecipazione finanziaria della Comunità per la sua realizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È concessa al Portogallo una partecipazione finanziaria comunitaria per permettere a tale Stato membro di creare un sistema informatico presso l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola e provvedere ai necessari collegamenti con gli altri servizi pagatori e di controllo.

2. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 deve permettere di garantire la raccolta, il trattamento, il controllo e la trasmissione alla Commissione dei dati relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, in Portogallo. La sua finalità è la corretta gestione, la realizzazione di controlli efficaci e la lotta contro le irregolarità e le frodi che possono essere commesse a danno del FEAOG.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 70 % delle spese effettivamente sostenute per creare e rendere operativo il sistema informatico di cui al paragrafo 1 ed è circoscritta ad un importo complessivo di 4 milioni di ecu.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità può essere concessa sotto forma di versamenti parziali anticipati.

2. In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, la conversione dell'importo di 4 milioni di ecu in escudos portoghesi si effettua applicando il tasso di cambio in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui è versato il saldo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. C 208 del 21. 8. 1990, pag. 7.

(²) Parere reso il 12 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(³) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(⁴) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.